

Il Comitato Agevolazioni istituito presso la Simest SpA

Credito agevolato all'esportazione ai sensi del D. Lgs. 143/98, Capo II: chiarimenti in merito alla Circolare n. 1/2015

Il Comitato Agevolazioni, nella riunione del 7 maggio 2015, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alle richieste avanzate dagli esportatori:

- la trading company estera può appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore e all'utilizzatore finale non devono necessariamente essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di trading estera;
- non esistono vincoli sulla trasferibilità delle promissory notes rilasciate dal debitore estero (anche se tale possibilità di trasferimento non deve ovviamente essere utilizzata in modo tale da rendere possibile un'illegitima percezione dei contributi pubblici);
- non si è finora mai chiesto all'esportatore di riferire sulle successive girate del titolo, tuttavia, a seguito della vicenda esaminata dal Tribunale di Milano, si chiede adesso all'esportatore: (i) di assumere un impegno al riguardo per tutte le nuove operazioni e (ii) di informare la SIMEST su eventuali riacquisti operati dalle proprie trader intercompany;
- l'impegno a richiedere all'acquirente estero comunicazione dell'eventuale estinzione anticipata dei titoli emessi è un impegno nei confronti di SIMEST che deve essere adempiuto per ogni singola operazione con la relativa formale richiesta all'acquirente estero. Inoltre, la normativa vigente non pone alcun obbligo di inserire nei contratti commerciali delle condizioni limitative per le società distributrici al riacquisto del proprio debito; è evidente però che il ruolo del trader estero non debba essere fittizio ed il riacquisto dei titoli non deve essere uno degli elementi che servono a comporre l'operazione fittizia;
- per le operazioni di sconto pro soluto concluse precedentemente alla Circolare n. 1/2015 si fa presente che, laddove ci siano delle richieste di erogazione, prima di poter procedere, gli uffici dovranno ricevere, esaminare e sottoporre al Comitato la documentazione indicata nella circolare. La richiesta di ulteriore documentazione deriva dalla necessità di un approfondimento istruttorio in virtù di un generale principio di precauzione e di autotutela della pubblica amministrazione.

Inoltre il Comitato Agevolazioni ha stabilito:

- di non chiedere, per le società appartenenti al gruppo (intercompany) i cui documenti sono redatti in spagnolo e francese, la traduzione giurata in lingua italiana o inglese, ma, semmai, fornire la traduzione solo delle parti che si ritiene essere strettamente necessarie;

- che le società estere appartenenti al gruppo (intercompany rientranti in un bilancio consolidato), per le quali tutte le informazioni sono pubbliche ed i bilanci (in italiano ed in inglese) sono accessibili sul sito internet della società controllante, non debbano fornire agli uffici la documentazione richiesta dalla Circolare 1/2015. Questi ultimi richiederanno soltanto i bilanci non reperibili pubblicamente e quelli non disponibili in italiano, spagnolo, francese ed inglese;
- che, per garanzia diretta o indiretta sul credito rappresentato dai titoli scontati (anche se prestata nel periodo intercorrente tra la richiesta di ammissione all'agevolazione e lo sconto dei titoli di credito), debba intendersi qualunque garanzia che possa comportare una confusione nel soggetto esportatore di posizione creditoria e debitoria tale da annullare il rischio insito nell'operazione di sconto pro soluto;
- di interrompere i termini di validità dell'intervento agevolativo, per le operazioni di sconto pro soluto intercompany approvate precedentemente alla Circolare n. 1/2015 e le cui richieste di erogazione sono state sospese, nel periodo che va dalla data della pubblicazione della circolare sul sito internet della SIMEST (23/02/2015) alla data della delibera del Comitato Agevolazioni di conferma della ripresa delle erogazioni.
- di acquisire, con riferimento alla corretta e puntuale identificazione di tutte le parti coinvolte nell'operazione non intercompany, preventivamente alla presentazione delle richieste all'esame del Comitato Agevolazioni, una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della società esportatrice, in cui si dichiara che l'importatore/debitore, in relazione al contratto sottoscritto ed agli accordi ad esso collegati, non è un'impresa che abbia un qualche collegamento societario con l'esportatore o la cui proprietà sia riconducibile, anche solo indirettamente e/o in parte, ad un soggetto proprietario, anche solo indirettamente e/o in parte, dell'esportatore.